



TRIBUNALE DI MILANO  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari  
sulle eccezioni sollevate dalle difese e all'udienza del 22 dicembre  
2020, cui si sono associate le difese di tutti gli altri imputati;  
sentito il Pubblico Ministero;  
a scioglimento della riserva assunta,

osserva

— OMISSIS —

Essendo stata dichiarata fallita la \_\_\_\_\_ dal Tribunale di Milano, risulta pertanto correttamente radicata la competenza dinanzi a questo giudice.

La difesa di \_\_\_\_\_ ha inoltre eccepito l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo il 20.12.2017 - o, in subordine, dopo il 20.7.2018 - in quanto posti in essere dopo la scadenza del termine fissato per la chiusura delle indagini preliminari qualora non intervengano proroghe.

L'eccezione è fondata nei termini che seguono.

Va preliminarmente affrontata, ai fini della decisione, la questione riguardante il termine di durata minimo delle indagini preliminari in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p.

L'art. 407 comma 2, lett. a) n. 7 c.p.p., cui l'art. 405 comma 2 ultimo periodo fa rimando, fissa il termine di durata minima delle indagini preliminari in anni uno, qualora si proceda in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p. nei casi in cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'art. 380 comma 2 lett. m) c.p.p., a sua volta, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza allorché l'associazione per delinquere sia diretta alla commissione di taluni reati-fine specifici, diversi tuttavia da quelli contestati all'odierno imputato.

Dal combinato disposto delle norme citate, si evince dunque che il termine di durata delle indagini è di sei mesi in relazione al reato di associazione per delinquere, salvo che nei casi in cui questa sia diretta alla commissione dei reati previsti dall'art. 380, comma secondo, lett. a), b), c), d), f), g) ed i) c.p.p., e sia quindi obbligatorio l'arresto in flagranza<sup>2</sup>.

Ne consegue che, nel caso di specie, in relazione al reato associativo come pure per gli altri reati contestati, il termine di durata minima delle indagini era fissato in mesi sei decorrenti dal 20.6.2017, data della iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Considerato altresì che per il reato associativo non opera la sospensione feriale dei termini d'indagine (come previsto dall'art. 240 *bis* disp. att. c.p.p.), risulta pertanto tardiva la richiesta di proroga avanzata al GIP in data 12.01.2018 - che è invece tempestiva rispetto agli altri reati contestati a \_\_\_\_\_, con la conseguenza che deve dichiararsi l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 20.12.2017, relativamente però al solo reato associativo.

Preme evidenziare che per "*atti di indagine*" devono intendersi non già le informative di polizia giudiziaria meramente riepilogative di attività precedentemente compiute<sup>3</sup> né i risultati delle attività rogatorie all'estero<sup>4</sup>, bensì solo quelle attività svolte con finalità probatorie, tra cui i risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite dopo la data del 20.12.2017 e il sopralluogo svolto presso i locali della società \_\_\_\_\_ in data 23.8.2018.

Analoghe conclusioni valgono nei confronti degli imputati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p. quali promotori ed organizzatori dell'associazione, dovendosi

<sup>2</sup> Ciò trova adesione in numerose pronunce di legittimità, tra cui Cass. pen., sez. VI, sent. n. 9097/2013

<sup>3</sup> Cass. pen., sez. VI, sent. n. 12104/2020.

<sup>4</sup> Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "*è legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa che, in quanto tali, non possono considerarsi sottoposti al regime proprio delle rogatorie internazionali*" (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 30068/2012), e che pertanto accedono nel fascicolo d'indagine quali documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.


dichiarare nei loro confronti - e per il solo reato associativo - l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine del 20.02.2019, termine finale d'indagine non prorogato rispetto alla loro iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., avvenuta in data 20.08.2018.

— OMISSIS —

**P. Q. M.**

rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano;  
accoglie l'eccezione di inutilizzabilità degli atti nei confronti di  
e in relazione al solo delitto associativo nei termini  
meglio precisati in motivazione;  
rigetta l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dalle restanti difese in quanto infondata;  
rigetta l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio;  
dispone procedersi oltre.  
Milano, 18 gennaio 2021.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
UFFICIO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
Milano, il 18/1/2021



**Il Giudice**